

Newsletter | 16 novembre 2016

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

(Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016)



INDICE

1. Modifiche in materia di adempimenti IVA (art. 4)
2. Nuovi termini di presentazione per la "Dichiarazione integrativa a favore" (art. 5)
3. "Rottamazione" delle cartelle esattoriali (art. 6)
4. Riapertura dei termini della "Voluntary Disclosure" (art. 7)
5. Altre novità (artt. 1 e 4)

Nella Gazzetta Ufficiale del 24.10.2016 n. 249 è stato pubblicato il Decreto Legge 22.10.2016 n. 193, d'ora in avanti indicato semplicemente come "il Decreto", rubricato "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*" e recante rilevanti novità in materia fiscale.

Il Decreto è entrato in vigore il 24 ottobre 2016; tuttavia, trattandosi di decreto legge, dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni per cui, in linea generale, le disposizioni non convertite decadranno con effetto retroattivo.

Di seguito vengono sinteticamente illustrate le novità maggiormente significative.

1. MODIFICHE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI IVA (ART. 4)

L'articolo 4 del Decreto ha apportato significative modifiche agli adempimenti previsti a carico dei soggetti passivi IVA, introducendo da un lato nuovi obblighi di comunicazione dati e abrogando, dall'altro, alcuni obblighi precedentemente esistenti.

1.1 Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Il Decreto ha introdotto la **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute** in sostituzione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ossia del c.d. "spesometro".

La "nuova" comunicazione, a differenza dello spesometro, dovrà essere effettuata su base trimestrale entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di ciascun trimestre solare. Tuttavia, alla luce degli emendamenti ad oggi presentati, possibili modifiche alle tempistiche di trasmissione potrebbero intervenire in sede di conversione del Decreto.

La comunicazione dovrà accogliere i dati relativi a tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. A tal fine il Decreto stabilisce il contenuto minimo della comunicazione ove, in relazione ad ogni documento, dovranno indicarsi:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota IVA applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

Sulla base del tenore letterale della norma, è

ammessa la sola trasmissione dei dati in forma analitica con esclusione, quindi, della facoltà di trasmettere i dati in forma aggregata (prevista invece per lo spesometro). Le modalità applicative della normativa in parola saranno comunque oggetto di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Permangono le condizioni di esonero soggettive già previste per lo spesometro.

1.2 Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Il Decreto, oltre alla comunicazione dei dati relativi alle fatture di cui al precedente paragrafo, ha introdotto **la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA**, sia nelle ipotesi di posizioni a debito che a credito, anch'essa da effettuarsi su base trimestrale entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di ogni trimestre solare.

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche. Nei casi di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, il contribuente sarà tenuto alla presentazione di una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Sono esonerati dal nuovo adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

1.3 Regime sanzionatorio

Il legislatore ha stabilito uno specifico regime sanzionatorio per le due nuove comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2. In particolare si renderà applicabile una sanzione amministrativa:

- per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura nella misura di 25 euro fino ad un

- massimo di 25.000 euro;
- per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA nella misura minima di 5.000 euro fino ad un massimo di 50.000 euro.

Tenuto conto degli emendamenti presentati, è possibile che, in sede di conversione in legge, il predetto regime sanzionatorio venga modificato.

È inoltre previsto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente gli esiti derivanti dall'esame delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, la coerenza tra tali dati e le comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche nonché la coerenza di tali comunicazioni con i versamenti dell'imposta. Qualora dai controlli eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente, informato dell'esito con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, potrà fornire i chiarimenti necessari, segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall'Ufficio, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

1.4 Decorrenza

I nuovi adempimenti saranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017; ne consegue che i contribuenti, a meno di modifiche in sede di conversione del Decreto, dovranno effettuare la prima trasmissione delle due nuove comunicazioni entro il 31 maggio 2017.

1.5 Abrogazioni di adempimenti IVA preesistenti e nuovi termini della dichiarazione annuale IVA

A decorrere dal 1° gennaio 2017 risultano abrogate:

- la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro");
- gli elenchi *Intrastat* limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro stato membro dell'Unione europea;
- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
- la comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi "black list" (per le comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e successivi).

Resta fermo l'obbligo di provvedere a dette comunicazioni nel corso del 2017, con riferimento al periodo di imposta 2016, secondo le ordinarie scadenze.

Inoltre, viene stabilito che, con effetto dall'anno di imposta 2017, la **dichiarazione IVA annuale** – la cui scadenza per il solo periodo di imposta 2016 è fissata al 28 febbraio 2017 – dovrà essere trasmessa tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE PER LA "DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE" (ART. 5)

Il Decreto ha esteso il termine previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente. In particolare è stato esteso il termine entro cui è consentito correggere gli errori o le omissioni:

- che abbiano determinato l'indicazione di un maggior imponibile, di un maggior debito d'imposta ovvero di un minor credito nella dichiarazione dei redditi, IRAP o dei sostituti d'imposta;
- che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore imponibile o, comunque, di un maggior debito d'imposta ovvero di una minore eccedenza detraibile nella dichiarazione IVA.

Per effetto delle modifiche, si consente ora al contribuente di rettificare la dichiarazione a proprio favore – utilizzando i modelli dichiarativi conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce l'integrativa – non oltre i termini di decadenza previsti per l'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione¹.

Si tratta di una notevole estensione in quanto, prima della predetta modifica normativa, il contribuente poteva integrare a proprio favore la dichiarazione non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo². Oltre detto termine occorreva attivarsi al di fuori del circuito

¹ Si tratta dei termini in vigore con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016.

² Generalmente non oltre il 30 settembre e il 30 aprile (dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria) rispettivamente ai fini delle II.DD./IRAP e dell'IVA. Sui termini per la dichiarazione IVA si veda comunque il precedente paragrafo 1.5.

dichiarativo e presentare apposita istanza di rimborso entro i termini di decadenza previsti per il singolo tributo interessato.

Le nuove norme, inoltre, disciplinano compiutamente la facoltà di utilizzo dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore per effetto del minor debito o del maggior credito d'imposta emergente dalla stessa.

Sotto tale profilo, tuttavia, occorre distinguere.

- Ai fini delle **imposte dirette** e dell'**IRAP**:

- se l'integrativa a favore è presentata non oltre il termine prescritto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, l'eventuale credito risultante dall'integrativa potrà essere utilizzato normalmente in compensazione nel modello F24³;
- se invece l'integrativa a favore è presentata oltre il termine prescritto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, l'eventuale credito sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa.

Sul concetto di debito "maturato" sono auspicabili precisazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

- Ai fini **IIVA**:

- se l'integrativa a favore è presentata non oltre il termine prescritto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa potrà:
 - essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale;
 - essere utilizzato in compensazione nel modello F24 secondo le regole ordinarie;
 - essere chiesto a rimborso ove ricorrano le condizioni ordinarie previste dall'art. 30 del DPR n. 633/1972.
- se invece l'integrativa a favore è presentata oltre il termine prescritto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, non è contemplata alcuna facoltà di utilizzo del credito emergente dalla dichiarazione

integrativa. Pertanto è ragionevole ipotizzare che, in tal caso, occorrerà attivarsi al di fuori del circuito dichiarativo e presentare apposita istanza di rimborso. A tale riguardo sarebbe opportuna una conferma da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Merita rilevare che le norme in questione, non prevedendo nello specifico un termine di decorrenza, sono da ritenersi applicabili anche con riferimento a dichiarazioni già presentate per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso. Occorrerà tener conto, peraltro, che i termini per gli accertamenti per i periodi precedenti sono più brevi di un anno rispetto a quelli, sopra richiamati, stabiliti con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016.

Infine, le norme in commento, innovando ulteriormente le disposizioni dettate in materia di **termini per l'accertamento per l'ipotesi in cui risulti presentata la dichiarazione integrativa**⁴ (sia essa favorevole ovvero sfavorevole al contribuente), precisano che, in tal caso, i termini decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa limitatamente ai "soli" elementi oggetto dell'integrazione. L'introduzione della precisazione "soli" ad opera del Decreto, lascia intendere che l'avviso di accertamento notificato sulla scorta dei termini differiti potrà riguardare esclusivamente gli elementi oggetto di rettifica da parte del contribuente, dovendosi ritenere preclusa – almeno secondo il dato letterale – la riapertura dell'intera posizione fiscale del contribuente.

3. "ROTTAMAZIONE" DELLE CARTELLE ESATTORIALI (ART. 6)

3.1 Oggetto della definizione

Il Decreto ha introdotto la possibilità di definire in modo agevolato **i carichi inclusi nei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione negli anni dal 2000 al 2015**.

In generale, fatte salve le esclusioni espressamente previste dal Decreto di seguito menzionate, si tratta di tutte le entrate riscosse a mezzo ruolo, potenzialmente riferibili ad una notevole varietà di fattispecie quali, ad esempio, imposte dirette, addizionali, IVA, contributi previdenziali, ruoli formati da autorità indipendenti (Antitrust, Consob), ecc.

Più specificamente rientrano nell'oggetto della definizione gli importi **(i)** riscossi mediante

³ Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997.

⁴ Cfr. Newsletter CMS del 3 febbraio 2015.

iscrizione a ruolo e notifica della relativa cartella esattoriale al contribuente nonché **(ii)** quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi; si ricorda che questi ultimi sono riscossi mediante la relativa (diversa) procedura che non prevede la notifica di una cartella esattoriale bensì - qualora il contribuente non provveda entro 60 giorni al pagamento intimato nell'avviso di accertamento - la notifica di un avviso di presa in carico da parte dell'Agente della Riscossione.

La definizione "*Agenti della Riscossione*" sarebbe riferibile esclusivamente ad Equitalia, ossia al soggetto investito del potere di riscossione "nazionale"; pertanto resterebbero esclusi i carichi riscossi dagli enti locali in proprio e dai concessionari iscritti ad apposito albo. Tuttavia, in considerazione degli emendamenti ad oggi presentati, non si può escludere che, in sede di conversione del Decreto, vengano espressamente ammesse alla definizione anche le somme riscosse direttamente dagli enti locali e dai concessionari della riscossione.

Per l'accesso alla definizione, come già accennato, la norma richiede che l'affidamento del ruolo all'Agente della Riscossione debba essere avvenuto in un preciso ambito temporale, ossia dal 2000 al 2015; a tal fine si dovrà considerare, secondo il tipo di carico che si intende definire, **(i)** la data di consegna del ruolo dall'Agenzia delle Entrate all'Agente della Riscossione per le somme riscosse mediante cartella esattoriale ovvero **(ii)** quella dell'affidamento in carico a quest'ultimo per le somme derivanti da accertamenti esecutivi. Non rilevano, invece, la data di notifica al contribuente della cartella di pagamento e quella di recapito dell'avviso di presa in carico.

Merita rilevare che la data di consegna del ruolo potrebbe non essere immediatamente conoscibile in quanto non necessariamente riportata sugli atti notificati al contribuente; quest'ultimo, pertanto, potrebbe essere costretto a rivolgersi ad Equitalia per ottenere le necessarie informazioni.

Possono essere oggetto di definizione anche i **carichi già in corso di pagamento mediante piani di rateazione concessi da Equitalia**, a condizione che tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 siano stati regolarmente corrisposti.

Per espressa previsione normativa sono **esclusi dal beneficio** i carichi relativi:

1. alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31/10/1994 (es. dazi all'importazione);

2. all'IVA riscossa all'importazione;
3. alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 14 del regolamento CE n. 659/1999);
4. ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
5. alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
6. alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (per le quali è prevista tuttavia la definizione limitatamente agli interessi).

3.2 Benefici della definizione

I carichi che soddisfano le condizioni sopra riportate possono essere estinti senza corrispondere:

- le sanzioni⁵;
- gli interessi di mora⁶.

Ai fini dell'estinzione del debito è necessario corrispondere integralmente:

- le somme richieste a titolo di capitale e interessi;
- gli aggi di riscossione;
- le spese per le procedure esecutive;
- le spese di notifica della cartella di pagamento.

Nel caso di carichi in parte già riscossi in quanto precedentemente ammessi alla dilazione, ai fini della determinazione delle somme ancora dovute è espressamente previsto che:

- si considerano le somme già versate a titolo di capitale e interessi, di aggi di riscossione e di rimborso delle spese per le procedure esecutive nonché di spese di notifica della cartella di pagamento;
- non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzione, di interessi di dilazione e di interessi di mora;
- il pagamento della prima o unica rata dovuta ai fini della definizione revoca automaticamente la precedente dilazione accordata da Equitalia, limitatamente ai carichi definibili.

Gli importi dovuti ai fini della definizione possono

⁵ Incluse le sanzioni e somme aggiuntive previste dall'articolo 27, comma 1, D.Lgs n. 46/99 in tema di "Accessori dei crediti previdenziali".

⁶ Interessi di mora previsti dall'articolo 30 del DPR n. 602/73.

essere corrisposti in unica soluzione ovvero in forma rateale. L'attuale formulazione del Decreto consente la rateizzazione in un numero massimo di 4 rate ma sono già stati presentati diversi emendamenti che ne prevedono l'aumento. Nel caso di pagamento in forma rateale, sull'importo dovuto saranno dovuti gli interessi al tasso del 4,5% annuo.

3.3 La procedura per la definizione

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata deve, entro il 22 gennaio 2017⁷ (i.e. 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto), presentare apposita **dichiarazione** compilando il relativo modulo disponibile sul sito web di Equitalia. Tale modello, denominato DA1, può essere presentato dal contribuente presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione ovvero inviato alla casella email/PEC della competente Direzione Regionale di Equitalia Servizi di Riscossione.

In detta dichiarazione il contribuente indica i carichi per i quali intende avvalersi della definizione, specificando la cartella esattoriale ovvero l'avviso di accertamento cui detti carichi si riferiscono. Ciò significa che la definizione può essere anche parziale e, dunque, interessare solo alcuni dei carichi affidati ad Equitalia.

In caso di pendenza di giudizio, il contribuente nella dichiarazione deve impegnarsi a rinunciare allo stesso. Sono da chiarire gli effetti di tale impegno laddove non si dovesse perfezionare la definizione (ad esempio per mancato o tardivo versamento da parte del contribuente degli importi dovuti).

Entro il **22 aprile 2017** (ossia entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto), sarà compito dell'Agente della Riscossione comunicare ai contribuenti che hanno presentato la predetta dichiarazione:

1. l'ammontare delle somme complessivamente dovute;
2. l'ammontare delle singole rate;
3. il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

In seguito alla presentazione della dichiarazione da parte del contribuente ed in relazione ai carichi in essa indicati, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza. Inoltre, Equitalia non può avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi i fermi e le

⁷ Il termine cade di domenica ed è prudente anticipare l'invio al venerdì 20 gennaio 2017.

ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione) e non può proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate⁸.

Le somme dovute ai fini della definizione possono essere corrisposte:

- mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal contribuente nella dichiarazione;
- mediante bollettini precompilati;
- presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione.

3.4 Omesso o tardivo versamento degli importi dovuti per la definizione

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto.

Nel caso di tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate, **la definizione non produce effetti** e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi pendenti indicati nella dichiarazione. In questo caso è inoltre preclusa la possibilità di riprendere la rateazione eventualmente concessa in precedenza.

4. RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA "VOLUNTARY DISCLOSURE" (ART. 7)

Il Decreto ha riaperto i termini per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria, c.d. "*Voluntary Disclosure*", d'ora in avanti indicata anche come "V.D.", introdotta con la Legge n. 186/2014 (si veda la nostra Newsletter del 19/01/2015). Le regole generali dell'istituto rimangono sostanzialmente invariate; si riscontrano tuttavia alcuni elementi di novità, soprattutto nelle modalità di liquidazione e versamento degli importi dovuti e, in alcuni casi, nella quantificazione delle sanzioni.

Si rammenta che la procedura di collaborazione volontaria non prevede alcuna forma di anonimato e richiede il pagamento integrale delle imposte dovute, garantendo al contempo una riduzione delle sanzioni amministrative nonché la non punibilità per alcuni reati.

Gli effetti dell'adesione decorrono dal momento

⁸ A condizione che non sia già avvenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

dell'integrale versamento di quanto dovuto. L'Agenzia delle Entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura tramite PEC.

4.1 Violazioni sanabili e nuovi termini per la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura

E' stata riproposta la possibilità **(i)** di regolarizzare gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, in violazione delle norme che disciplinano gli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (essenzialmente riconducibili, per le persone fisiche, alla compilazione del quadro RW del Modello Unico PF) nonché **(ii)** di definire le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA, IVIE e IVAFE connesse a detti investimenti ed attività di natura finanziaria.

La riapertura dei termini si estende anche alla procedura di collaborazione volontaria cosiddetta "domestica" che si applica a tutti i contribuenti - anche qualora non siano destinatari degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale o abbiano correttamente adempiuto a detti obblighi - per sanare eventuali violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute, dell'IRAP e dell'IVA.

Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.

L'istanza di accesso alla procedura può essere presentata sino al 31 luglio 2017 a condizione che il contribuente non l'abbia già presentata e ferme restando le cause ostative originariamente previste dalla Legge 186/2014; pertanto la presentazione dell'istanza resta preclusa qualora il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura.

L'integrazione dell'istanza, la relazione di accompagnamento e la documentazione allegata dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2017.

Secondo il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2016, coloro che intendono inviare già a partire da oggi l'istanza di accesso alla "nuova" procedura di collaborazione volontaria, possono utilizzare il "vecchio" modello di istanza.

Inoltre possono inviare via PEC una prima relazione di accompagnamento con l'indicazione dei dati e delle informazioni non previste nel suddetto modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.

4.2 Autoliquidazione e versamento spontaneo da parte del contribuente degli importi dovuti

A differenza della precedente "versione" della procedura, il contribuente può autoliquidare e versare spontaneamente quanto dovuto in base all'istanza - a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni - in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2017 ovvero in tre rate mensili di pari importo, versando la prima rata entro il 30 settembre 2017. Non è consentito il versamento mediante compensazione.

Nella determinazione delle sanzioni, qualora il contribuente provveda all'autoliquidazione e al versamento spontaneo di quanto dovuto, si applicano le medesime riduzioni, di seguito riepilogate, previste dalla precedente normativa.

4.2.1 Violazioni degli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale (quadro RW)

Per ciò che riguarda le violazioni relative al monitoraggio fiscale, le sanzioni amministrative sono determinate in misura pari al 50% del minimo edittale se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le attività vengono trasferite in Italia o in stati membri dell'Unione europea o in stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia;
- b) le attività trasferite in Italia o nei predetti stati erano o sono ivi detenute;
- c) il contribuente rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria (c.d. *waiver*) e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Nei casi diversi da quelli sopra indicati, la sanzione è determinata nella misura minima ridotta del 25%.

In tutti i casi la sanzione, determinata con i criteri sopra richiamati, è ulteriormente ridotta a 1/3⁹.

9 Il Decreto richiama anche le disposizioni dell'art. 12, commi 1 e 5, del Dlgs. n. 472/1997 in materia di concorso di violazioni e continuazione.

4.2.2 Violazioni degli obblighi dichiarativi non connessi al monitoraggio fiscale

Nel caso di violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, IRAP, IVA, ritenute d'acconto, IVIE e IVAFE, la sanzione è fissata al minimo edittale, ridotto del 25%. Tale importo è ulteriormente ridotto a 1/6¹⁰.

Eventuali importi versati in eccesso in sede di versamento spontaneo potranno essere richiesti a rimborso o utilizzati in compensazione.

4.3 Liquidazione e riscossione degli importi dovuti da parte dell'Agenzia delle Entrate

Se gli autori delle violazioni non provvedono all'autoliquidazione e al versamento spontaneo delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, la riscossione avviene a cura dell'Agenzia delle Entrate tramite notifica dell'invito a comparire ovvero, per le violazioni relative al monitoraggio degli investimenti e delle attività detenute all'estero, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

In tal caso è previsto un incremento degli oneri dovuti per il perfezionamento della procedura. In particolare, per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale, la riduzione del minimo edittale è pari rispettivamente al 40% e al 15% in luogo del 50% e del 25% di cui al punto 4.2.1 precedente. Rimane ferma l'ulteriore riduzione a 1/3.

Nel caso di violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, IRAP, IVA, ritenute d'acconto, IVIE e IVAFE, la sanzione è fissata al minimo edittale, ridotto del 15% in luogo del 25% di cui al punto 4.2.2 precedente. Rimane ferma l'ulteriore riduzione a 1/6.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti effettuino spontaneamente il versamento di quanto dovuto ma in misura insufficiente, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme non versate, applicando le riduzioni sanzionatorie di cui al presente paragrafo e maggiorando le somme da versare nella misura del 3% o del 10%, in funzione dell'entità del mancato versamento.

4.4 Paesi "black list" che abbiano sottoscritto accordi con l'Italia per lo scambio di informazioni

¹⁰ Il Decreto richiama anche le disposizioni dell'art. 12, comma 8, del Dlg. n. 472/1997.

Analogamente a quanto previsto in vigore della prima versione della V.D., nel caso di investimenti detenuti in paesi "black list" che abbiano sottoscritto con l'Italia, prima dell'entrata in vigore del Decreto, un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello di Convenzione OCSE, ovvero un accordo conforme al modello elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA), la sanzione minima per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale - su cui applicare le riduzioni sopra riepilogate - è stabilita nella misura del 3%, ossia pari a quella prevista per i paesi "white list".

4.5 Emersione di contanti o di valori al portatore

Il Decreto introduce degli adempimenti procedurali specifici, non disciplinati normativamente in vigore della precedente versione della V.D., nelle ipotesi di emersione di contanti o valori al portatore. In tali casi i contribuenti hanno l'obbligo di:

- rilasciare, unitamente alla presentazione dell'istanza, una dichiarazione che i valori non derivano da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità per effetto dell'adesione alla V.D.;
- nelle ipotesi di valori custoditi in cassette di sicurezza, provvedere - entro la data di presentazione della relazione di accompagnamento e dei documenti allegati - all'apertura e all'inventario del contenuto della stessa in presenza di un Notaio che redige apposito verbale;
- provvedere, entro la data di presentazione della relazione di accompagnamento e dei documenti allegati, al versamento del contante e al deposito dei valori presso intermediari abilitati su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.

4.6 Riapertura dei termini di accertamento per le attività oggetto di V.D.

Il Decreto prevede, per le "sole" attività oggetto di collaborazione volontaria, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura, una riapertura dei termini di accertamento e di irrogazione sanzioni scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018. Per le istanze presentate in vigore della precedente procedura di V.D., la riapertura è sino al 30 giugno 2017.

5. ALTRE NOVITA' (artt. 1 e 4)

5.1 Soppressione di Equitalia (art. 1)

A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Da tale data l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale sarà svolto dall'ente strumentale appositamente istituito, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione" e sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

5.2 Modifiche in materia di depositi IVA (art. 4)

Il Decreto, con decorrenza dal 1° aprile 2017, dispone che possono essere effettuate senza pagamento dell'IVA le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, a prescindere dalla natura del cessionario; pertanto, mentre prima la disposizione valeva solo per le cessioni nei confronti di soggetti identificati in ambito UE, a seguito della modifica le cessioni potranno essere effettuate senza pagamento dell'imposta anche nei confronti di soggetti nazionali.

Il Decreto, inoltre, introduce nuove modalità e procedure di estrazione dei beni dal deposito IVA.



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

Guido Zavadini

guido.zavadini@cms-aacs.com

Beatrice Fimiani

beatrice.fimiani@cms-aacs.com

ROMA

Via Agostino Depretis, 86
00184

T - +39 06 478151

F - +39 06 483755

MILANO

Galleria Passarella, 1
20122

T - +39 02 89283800

F - +39 02 48012914

C/M/S/ Law-Now™

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
www.cms-lawnow.com

C/M/S/ e-guides

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research
and insights that can be personalised.
eguides.cmslegal.com

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:

Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Duesseldorf, Edinburgo, Francoforte, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Milano, Monaco, Mosca, Parigi, Pechino, Podgorica, Praga, Rio de Janeiro, Roma, Sarajevo, Shanghai, Siviglia, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tehran, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

cms.law